

Forum

La negazione della storia tra diritto e politica

A CURA DI CORRADO DEL BÒ E GIOVANNI ZICCARDI

Presentazione

CORRADO DEL BÒ*

Foreword

Abstract: This short article is the presentation of the Forum “The Denial of the History between Law and Politics”. It describes briefly the rationale of the Forum and offers a general overview of the essays.

Keywords: Holocaust denial, Freedom of speech, Law and history, False speech.

Quando assieme a Emilio D’Orazio ho iniziato a organizzare la Giornata di studi *La negazione della storia tra diritto e politica*, che ha dato lo spunto per realizzare questo Forum, non immaginavo certo che la data del suo svolgimento, il 25 maggio 2016, sarebbe caduta nel mezzo delle due votazioni parlamentari – del 3 maggio al Senato, dell’8 giugno alla Camera – che avrebbero determinato la definitiva approvazione della legge¹ con cui anche nell’ordinamento italiano veniva introdotta una disposizione che criminalizza il negazionismo.

La legge è l’esito di un percorso frutto di varie sollecitazioni, *in primis* quella della Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Approvando tale documento, gli Stati si impegnavano, infatti, a rendere punibile con “sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”, che prevedano da uno a tre anni di reclusione, “l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana

* Professore associato di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano; Centro Studi Politeia.

dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale", nonché "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945 [i delitti contro la pace, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità]".

L'*iter* parlamentare è stato abbastanza tormentato. Dopo che in un primo tempo il legislatore aveva pensato di incriminare la condotta negazionista intervenendo direttamente sul dettato dell'art. 414 del Codice penale che sanziona l'istigazione a delinquere, la scelta finale è stata di tipo diverso, con l'inserimento di un comma 3 *bis* all'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, *Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966*. In questo modo, a fronte di una disposizione originaria che prevedeva – e ancora prevede – la reclusione fino a un anno e sei mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, si giungeva a comminare “la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

La fatica del deliberare è andata di pari passo con una certa vivacità nel dibattito pubblico, concretizzatosi in un congruo numero di pubblicazioni, riportate qui in bibliografia, che tendenzialmente – anche se non unanimemente – hanno sollevato più di un dubbio sull'opportunità di criminalizzare (in una qualche forma) le condotte negazioniste (in qualche modo determinate). I saggi contenuti in questo fascicolo si inseriscono in questo dibattito e discutono le questioni che vengono poste (al filosofo, al giurista, al semiologo, allo storico) da una legge, prima ancora che da *questa* legge, che preveda la punizione del negazionismo.

Il problema per molti aspetti ovvio e che attraversa tutti i saggi, seppur “calibrato” in misura diversa a seconda di ciascuno di essi, riguarda i limiti alla libertà di espressione: infatti, per quanto possa apparirci odiosa la negazione dello sterminio degli Ebrei o dell'esistenza delle camere a gas, il ricorso alla sanzione penale nell'area della manifestazione del pensiero, perlomeno ove questa manifestazione non si traducesse nell'istigazione ad atti di violenza o discriminazione, rimane all'interno delle società liberali una scelta delicata e normalmente poco apprezzata.

Più nello specifico, esiste un problema di giustificabilità morale in senso stretto – se sia cioè giusto sanzionare le opinioni negazioniste in quanto tali – ed esiste un problema di efficacia – se lo strumento penale consenta di meglio prevenire o reprimere antisemitismo e razzismo. La risposta da dare alla prima questione conserva margini di controversia: la maggior parte degli autori di questo fascicolo propendono per una risposta negativa (in maniera più netta degli altri Marcello Flores e Gabriele Della Morte, da una prospettiva storica e giuridica rispettivamente), ma vi è anche chi, come

Andrea Gratteri, ragionando sul fatto che la Costituzione italiana non esclude la possibilità di reprimere comportamenti che mettano a repentaglio la democrazia e i suoi valori, è incline a dare un giudizio favorevole alla scelta incriminatrice. Sembra invece condivisa l'idea che misure repressive del negazionismo siano di dubbia efficacia e sia tutto da dimostrare il contributo che possono dare per sradicare o almeno mitigare razzismo e antisemitismo: come argomenta Valentina Pisanty, il negazionismo è un dispositivo che aggiorna e fa funzionare subdolamente certi pregiudizi anti-ebraici, facendo finta che siano qualcos'altro, ma censurare o addirittura processare i negazionisti le trasforma in vittime e dà loro la visibilità che cercano.

Torna in mente a questo riguardo quanto aveva già profetizzato lo storico francese Pierre Vidal-Naquet in occasione dell'approvazione della legge francese, la prima sull'argomento: "Punirli non servirebbe ad altro che a moltiplicarne la specie"². Un'osservazione che può essere arricchita con l'ulteriore considerazione che, in quest'ottica, anche l'interazione con i negazionisti andrebbe evitata: come del resto spiega Claudio Luzzati, non abbiamo dopotutto alcun dovere morale di dialogare con loro, anche se questo non ci esonera dal dialogare tra noi *su* di loro.

Esiste però anche un problema di più ampia portata sul corretto rapporto tra diritto e storia, che ritorna soprattutto nei contributi di Emanuela Fronza e Maria Cristina Barbieri. È banale osservare che verità giudiziaria e verità storica possono divergere, e di fatto divergono; questo perché, come pure è ovvio osservare, diversi sono i metodi, le fonti, le procedure e gli obiettivi. E tuttavia sarebbe ingenuo negare che le sentenze dei tribunali alimentano e arricchiscono il lavoro degli storici, e che per converso i giudici, nell'accertamento dei fatti e nell'attribuzione delle responsabilità individuali, devono confrontarsi con quanto gli studi storici mettono loro a disposizione.

C'è poi un altro tipo di problema, in parte differente ma collegato, che è quello della protezione penale della memoria (su cui, di nuovo, rimando al saggio di Fronza). Fissare certi fatti come non suscettibili di essere negati ha sicuramente il pregio di prendersi un impegno verso la costruzione di una memoria condivisa, ma sconta il difetto di trasformarli in dogmi; ciò favorisce l'insorgere di impulsi eretici e iconoclasti, che concimano un campo complottista e in definitiva degradano quelle che dovrebbero essere radici comuni a narrazione politica tra le altre. In questo senso, ben si capiscono le perplessità di molti rispetto alle "verità di Stato" imposte per legge, ma, ancora una volta, la gestione del discorso falso, sia essa a scopi di confutazione oppure a scopi di "contenimento", non è un problema di poco conto; ciò vale soprattutto in tempi in cui la circolazione delle idee, grazie al web e ai social network, è molto più rapida e capillare rispetto soltanto a un paio di decenni fa, e genera problemi in certa misura nuovi, come mostra l'articolo di Giovanni Ziccardi.

Giungiamo così a quello che a me pare il problema filosofico di fondo che il negazionismo ci pone di fronte: se la protezione della verità debba avvenire con "più discorso vero", come suggerisce nel suo lavoro Antonella Besussi, o con meno "discorso falso" e dunque anche con la repressione che lo strumento penale consente di attuare. Si tratta di un'alternativa rispetto alla quale non credo sia ragionevole porci in termini manichei. È chiaro che la seconda soluzione contiene alcuni rischi, che le democrazie liberali, comprensibilmente, non si sentono di correre, se non con molta

riluttanza: dopotutto, chi ci garantisce che la censura, tramite la minaccia della sanzione penale, dei discorsi negazionisti non diventi il cavallo di Troia per arrivare alla censura dei discorsi sgraditi al potere costituito? Allo stesso tempo, però, anche la prima soluzione appare oggi, nell'epoca – come usa dire – delle post-verità, un nobile impegno in teoria, ma un'arma che rischia di essere spuntata nei fatti. Ci troviamo alla fine a dover maneggiare una questione molto seria e districarci non è né sarà agevole: la democrazia si nutre non solo di verità, ma anche della possibilità del disaccordo, e appare una sfida complicata quella di individuare un modo per proteggere l'una senza sacrificare l'altra.

Note

¹ Legge 16 luglio 2016, n. 115, *Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.*

² Vidal-Naquet, 1987, tr. it. p. 218.

Bibliografia

Bifulco, D. (2012), *Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla "menzogna di Auschwitz"*, Milano: Franco Angeli.

Caputo, M. (2014), "La 'Menzogna di Auschwitz', le 'verità' del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità, e senso di umanità", *Penale contemporaneo*, 7 gennaio.

Del Bò, C. (2014), "Menzogne che non si possono punire ma nemmeno perdonare", *Criminalia*, pp. 285-298.

Di Cesare, D. (2012), *Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo*, Genova: Il Nuovo Melangolo.

Fronza, E. (2012), *Il negazionismo come reato*, Milano: Giuffrè.

Pisanty, V. (1998), *L'irritante questione delle camere a gas*, Milano: Bompiani.

Puglisi, G. (2016), "A margine della c.d. 'aggravante di negazionismo': tra occasioni sprecate e legislazione pensale simbolica", *Penale contemporaneo*, 15 luglio.

Recchia Luciani, F.R., Palumbo, L. (a cura di) (2013), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova: Il Nuovo Melangolo.

Vercelli, C. (2013), *Il negazionismo. Storia di una menzogna*, Roma-Bari: Laterza.

Vidal-Naquet, P. (1987), *Les assassins de la mémoire*, Paris: La Découverte; tr. it. *Gli assassini della memoria. Saggi sul revisionismo e la Shoah*, Roma: Viella, 2008.